

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. Data 29-03-21

Oggetto:	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Vergari Fabrizio	P	Marcozzi Primo	P
Tempestilli Agostino-Antonio	P	Portesi Sauro	P
Agostini Francesco	P	Paternesi Meloni Franco	P
Cameli Andrea	P	Stortini Piero	P
Panaoli Maria Cristina	P	Ferrara Loredana	A
Sciamanna Luigino	P		

Assegnati n.11 Presenti n. 10
In carica n.11 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Vergari Fabrizio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella
- La seduta é pubblica
- Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'articolo 7 (*Regolamenti*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto l'articolo 22 della legge n. 241/1990 (*Definizioni e principi in materia di accesso*), che, al comma 2, testualmente dispone:

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Visto il capo 1-bis (*Diritto di accesso a dati e documenti*) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare:

l'articolo 5 (*Accesso civico a dati e documenti*), commi 1, 2 e 11:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e l'articolo 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*) commi 2, 3 e 4:

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche

condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

Visto l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che testualmente dispone:

Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Dato atto che l'articolato da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale è stato predisposto da un gruppo tecnico cui hanno partecipato appartenenti ai vari servizi comunali interessati;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante: "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante: "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

Uditi gli interventi dei consiglieri al fine di consentire un esame più approfondito dell'atto ;

Il Consigliere Sciamanna Luigino propone il invio;

Posta a votazione la mozione di rinvio, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10;

Consiglieri votanti n.10;

Favorevoli n. 10 ;

Contrari n. /;

Astenuti: n. /;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di rinviare a successiva seduta l'esame della proposta.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti n.10 ;

consiglieri votanti n.10 ;

voti favorevoli n. 10 ;

voti contrari n. /;

astenuti n /,;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 15-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Vergari Fabrizio

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Vergari Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Tempestilli Agostino-Antonio

Prot. N. Rinvia Li 03-05-21

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GASPARRI ENRICO

Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 03-05-21.

- é divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to GASPARRI ENRICO

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GASPARRI ENRICO
